

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5485 del 25/10/2022
Oggetto	Pratica FC21A0022. CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME SAVIO IN LOCALITA' FALCONE - COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). Richiedente: PARA MORENO. Uso: DOMESTICO (IRRIGAZIONE ORTO E GIARDINO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5750 del 25/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico**

OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DALLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME SAVIO IN LOCALITA' FALCONE – COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
Richiedente: PARA MORENO
Uso: DOMESTICO (IRRIGAZIONE ORTO E GIARDINO)
Pratica FC21A0022

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano”, così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (Arpae) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

PRECISATO che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, all’art. 36;

VISTA la domanda presentata in data 16/06/2021 dal Sig. **Para Moreno (C.F. PRAMRN55M13I444Y)**, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/94903 del 17/06/2021, tesa al rilascio di **nuova concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso domestico con procedura semplificata**, da cui risulta in particolare che:

- l’attingimento di acqua superficiale avverrà nel punto ubicato in sponda sinistra del fiume Savio, in Località Falcone – Comune di Bagno di Romagna (FC), nella zona demaniale antistante l’area catastalmente

identificata nel NCT del medesimo Comune al Foglio n. 156, mappale 262;

- il volume di prelievo annuo complessivamente richiesto è pari a 3.150 mc e per l'attingimento verrà utilizzata un'opera di presa mobile costituita da pompa mobile (marca K3540T OM, alloggiata presso l'area di cui al suddetto mappale n. 262 del Foglio 156) avente potenza di 0,75 kW e portata massima di prelievo pari a 1,33 l/s;
- la risorsa richiesta, impiegata per uso domestico, verrà utilizzata per l'irrigazione di orto e giardino, aventi estensione complessiva pari a 2.000 mq;

CONSIDERATO che con nota del 02/08/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/121014 del 03/08/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:

- ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 17/06/2021 (data di arrivo dell'istanza), da concludersi entro 150 giorni da tale data;
- per il rilascio della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale in esame da parte del medesimo Servizio, ha richiesto all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Ente interessato dal suddetto procedimento amministrativo, il Nulla Osta Idraulico previsto dalla L.R. n. 13/2015;

VISTO il **Nulla Osta Idraulico** di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/15, rilasciato dall'**Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna** con Determinazione dirigenziale n. 3071 del 03/09/2021, trasmesso dalla medesima Agenzia con nota prot. n. 47233 del 06/09/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/137708 del 07/09/2021, contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 5 del Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto;

RITENUTO opportuno effettuare una valutazione sulla compatibilità dell'utilizzo della risorsa ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, assimilando a "**prato verde stabile**" il fabbisogno idrico del comparto irriguo in esame, avente un'estensione pari a **00.20.00 ha** considerando come metodo irriguo quello "ad aspersione", che si ritiene possa garantire un fabbisogno idrico congruo all'utilizzo richiesto;

ACCERTATO pertanto che, sulla base dei contenuti della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, la risorsa richiesta, ad uso domestico per irrigazione di orto e giardino, per una quantità massima annua di 3.150 mc è superiore al fabbisogno teorico, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui e delle considerazioni sopra descritte, che risulta essere pari a 1.228,57 mc/anno e che si ritiene di poter ragionevolmente aumentare fino a 1.300 mc/anno;

VALUTATA la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e con il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa Servizio, da cui risulta che:

- i prelievi insistono nel "Fiume Savio" (cod. 130000000000 2 ER) in stato chimico "buono", in stato ecologico "buono" e "non a rischio quantitativo";
- le derivazioni generano un impatto "lieve" sulla base dell'analisi dei livelli d'impatto e dell'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/17 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Repulsione**", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alla necessità del Piano di Gestione delle Acque, con la prescrizione:

- del **rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV)**, come previsto dal medesimo Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV Maggio/Settembre: **0,19 mc/s** (pari a **190 l/sec**);
 - DMV Ottobre/Aprile: **0,33 mc/s** (pari a **330 l/sec**);
- dell'**installazione e della manutenzione** in regolare stato di funzionamento di un **misuratore dei volumi di**

acqua superficiale emunti, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;

DATO ATTO che:

- si ritiene opportuno, pertanto, **ridurre a 1.300 mc/anno** la quantità di risorsa idrica oggetto dell'istanza di concessione in esame;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191;

RILEVATO che in data 15/06/2021 il richiedente ha versato un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di concessione in oggetto, pari a € 99,00;

PRESO ATTO che:

- in data 20/10/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;
- in data 20/10/2022 il richiedente ha versato l'importo di € 42,85 corrispondente ai canoni dovuti per il periodo 2022-2026;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/174990 del 24/10/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di rilasciare al Sig. Para Moreno (C.F. PRAMRN55M131444Y)** la concessione semplificata **FC21A0022** per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del fiume Savio, in Località Falcone – Comune di Bagno di Romagna (FC), ad **uso domestico (irrigazione orto e giardino)**;
2. **di precisare** che il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - nel punto di captazione identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 737.768 e Y: 857.616, ubicato in zona demaniale antistante l'area catastalmente distinta nel NCT del Comune di Bagno di Romagna (FC) al Foglio 156, mappale n. 262;
 - mediante opera mobile, ossia tramite una pompa a immersione (marca K3540T OM, alloggiata presso l'area di cui al suddetto mappale n. 262 del Foglio 156) avente potenza di 0,75 kW e **portata massima di prelievo pari a 1,33 l/s**;
3. **di fissare la quantità massima di acqua superficiale prelevabile** dal suddetto punto di captazione pari a un volume di **1.300 mc**, nel rispetto delle modalità, nonché degli obblighi e delle condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione che costituisce parte integrante del presente atto;
4. **di stabilire** che il concessionario è obbligato all'**installazione di un misuratore dei volumi che registri i volumi di acqua superficiale emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, **che dovranno essere comunicate** entro il 31 gennaio di ogni anno all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae a **mezzo PEC** al seguente indirizzo aofc@cert.arpae.emr.it;

5. **di stabilire** che la concessione è rilasciata, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, per una durata non superiore a **5 anni** e che, pertanto, la relativa scadenza è fissata al **31/12/2026**;
6. **di fissare** in **€ 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
7. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 8,57**;
8. **di fissare** in **€ 42,85 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
9. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
10. **di recepire** all'art. 5 del suddetto Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione dirigenziale n. 1630 del 16/05/2022, che si consegna in copia semplice al concessionario;
11. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
12. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
13. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata FC21A0022 di derivazione di acqua pubblica superficiale dalla sponda sinistra del fiume Savio, in Località Falcone – Comune di Bagno di Romagna (FC), ad uso domestico (irrigazione orto e giardino), richiesta dal Sig. Para Moreno (C.F. PRAMRN55M13I444Y)

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene dalla sponda sinistra del fiume Savio, in Località Falcone – Comune di Bagno di Romagna (FC).
2. Il prelievo di acqua superficiale sarà esercitato:
 - nel punto di captazione identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 737.768 e Y: 857.616, ubicato in zona demaniale antistante l'area catastalmente distinta nel NCT del Comune di Bagno di Romagna (FC) al Foglio 156, mappale n. 262;
 - mediante opera mobile, ossia tramite una pompa a immersione (marca K3540T OM, alloggiata presso l'area di cui al suddetto mappale n. 262 del Foglio 156) avente potenza di 0,75 kW e portata massima di prelievo pari a 1,33 l/s.
3. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso domestico per l'irrigazione di orto e giardino aventi complessivamente un'estensione pari a 2.000 mq.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso per una portata massima di 1,33 l/s e per un volume complessivo annuo massimo prelevabile pari a 1.300 mc.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2026**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo risulta compatibile con le necessità del Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto a condizione che venga rispettato il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV Maggio/Settembre: **0,19 mc/s** (pari a **190 l/s**);
 - DMV Ottobre/Aprile: **0,33 mc/s** (pari a **330 l/s**).

Il concessionario, pertanto, qualora registri una portata di deflusso delle acque, nel tratto interessato dal prelievo, uguale o minore ai valori sopra prescritti è tenuto a sospendere il prelievo.

2. Il concessionario deve provvedere all'installazione, entro 30 giorni dal rilascio del presente atto e alla regolare manutenzione, di un misuratore dei volumi che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici pecambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pecprotocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopra indicati.
3. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione;
 - numero della concessione;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

4. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
5. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
6. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza e in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico n. 3071 del 03/09/2021 rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 di seguito riportate:

"[...]

- a) *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;*
- b) *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, ed il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*

- c) **È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;**
- d) È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli consentiti di cui al punto successivo;
- e) La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo Servizio in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;
- f) E' proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;
- g) L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
- h) Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;
- i) I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;
- j) La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questa ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
- k) Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;
- l) L'interessato dovrà comunicare per iscritto a questa ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 – Cesena.
- m) Al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;
- n) ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

CONDIZIONI GENERALI

- 1) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
- 2) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;
- 3) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con

pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

- 4) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena;*
- 6) E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 7) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. [...].*

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n. 787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2026, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.**

2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001, nei seguenti casi:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - sub-concessione a terzi.

L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2026.**

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, nonché di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.